Protocollo Lavagna, [data\_stampa\_domanda]

Prot. orig. [numero\_protocollo] del [data\_protocollo]

*Riferimenti da citare nella corrispondenza:*

Pratica N.ro **[numero\_pratica]** **[richiedenti\_search]**

Archivio: [fascicolo\_numero]/[fascicolo\_anno]

  **[progettista\_app] [progettista\_search]**

**[progettista\_pec]**

OGGETTO: Segnalazione Certificata di Inizio Attività .

OPERE DI: “[descrizione\_intervento;strconv=no]”

localizzate in Lavagna, [indirizzo\_search], catastalmente individuate al N.C.T. / N.C.E.U. al foglio n.ro [nct\_foglio\_search] [nceu\_foglio\_search], mappali n.ro [nct\_mappale\_search] [nceu\_mappale\_search].

Si accusa segnalazione certificata di inizio attività, pervenuta in data [data\_protocollo] con prot. [numero\_protocollo];

Si dà atto che dalla documentazione prodotta:

1. è stata accertata la riconducibilità delle opere da realizzare alle fattispecie di cui all’art.22 D.P.R. 06.06.2001 n.380 e s.m.i.;
2. è stato accertato l’avvenuto versamento di **€. «diritti»,00**, per diritti di segreteria, per le opere in oggetto;
3. non sono stati rilevati contrasti delle opere da realizzare rispetto ai piani territoriali di livello sovracomunale ed agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati ed ai regolamenti edilizia vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico - sanitarie e di tutte le disposizioni applicabili per l’esecuzione delle opere e pertanto l’attività edilizia potrà essere regolarmente proseguita.

Qui elencata la documentazione allegata al provvedimento agli atti dell'Ufficio (fascicolo elettronico):

Qui acclusa la S.V. troverà una copia della documentazione sottoelencata:

n.1 relazione asseverata da: [progettista\_app] [progettista\_search];

n. elaborati grafici;

debitamente vistata dal competente Servizio Edilizia Privata, affinché sia conservata, in cantiere, per tutta la durata dei lavori.

L’attività edilizia, resta, comunque, subordinata all’osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. **PRESCRIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE CUI E’ SUBORDINATA L’ATTIVITA’ EDILIZIA**

**=============**

1. **CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE CUI E’ SUBORDINATA L’ATTIVITA’ EDILIZIA**

1) TERMINE DI VALIDITA’ DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

**- La segnalazione certificata di inizio attività è sottoposta al termine massimo di validità di tre anni. L’interessato è tenuto a comunicare la data di ultimazione dei lavori ed il progettista deve emettere il certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato.**

- La realizzazione delle opere non ultimate è subordinata a presentazione di nuova segnalazione. Il denunciante, il committente, il costruttore, sono responsabili della conformità delle opere alla normativa vigente, nonché unitamente al direttore dei lavori a quella della segnalazione certificata di inizio attività ed alle modalità stabilite nella medesima.

2) CARTELLO INDICATORE (ART. 49 R.E.)

1. All'ingresso dei cantieri nei quali si eseguano opere relative a permesso di costruire, a SCIA, ovvero a CILA, deve essere collocato affisso, in posizione ben visibile da spazi pubblici, un cartello di cantiere chiaramente leggibile, di adeguata superficie, contenente le seguenti informazioni:

a. intestazione del cartello con “Comune di Lavagna”;

b. oggetto dell’intervento;

c. estremi del permesso di costruire, della SCIA, della CILA, ovvero dell’eventuale titolo di proroga/rinnovo;

d. data di inizio dei lavori e presunto termine di loro ultimazione;

e. cognome e nome e recapito del titolare del permesso di costruire, della SCIA, ovvero della CILA;

b. cognome e nome, recapito e qualifica dei tecnici incaricati, suddivisi tra le diverse professionalità e competenze;

c. ragione sociale e recapito delle ditte esecutrici dei lavori e dei sub appaltatori, anche se lavoratori autonomi, nonché delle imprese installatrici degli impianti con precisati i no-minativi dei relativi responsabili;

d. orari di possibile svolgimento di attività rumorose;

e. estremi dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico (ove necessaria);

2. Unitamente al cartello di cantiere, dovrà risultare apposta, se dovuta, copia della notifica preliminare.

3. Nel caso in cui non si sia provveduto ad affiggere il cartello indicatore, all’intestatario del titolo edilizio e al Direttore dei lavori sarà applicata la sanzione di cui all’articolo 40, comma 5, della L.R. n.16/2008 e s.m.. Qualora si sia affisso il cartello, ma questo non risulti visibile, ovvero nel caso in cui non risulti comunque completo delle dovute informazioni e/o le riporti in forma inesatta o risulti non più leggibile, al titolare del titolo abilitativo e al Direttore dei lavori sarà applicata la sanzione da definirsi secondo le modalità previste dal successivo articolo 129.

3) OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN DIPENDENZA DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA (ART. 40 R.E.)

- E’ vietato occupare anche temporaneamente il suolo pubblico in dipendenza dell’attività di cantiere senza la relativa concessione d’uso che può essere ottenuta a seguito di specifica richiesta presentata al competente Servizio comunale dal titolare del permesso di costruire, della SCIA o della CILA, ovvero dall’impresa esecutrice dei lavori.

4) SICUREZZA E CONTROLO NEI CANTIERI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI NELLE FASI DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA (ART. 52 R.E.)

- La materia trova riferimento nei titoli IV, V, VI e VIII, IX, X e XI del D.lgs. n.81/2008 e s.m.

1. RECINZIONI DI CANTIERE E PONTEGGI SU AREE PRIVATE, PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO (ART. 48 R.E.)

1. Il soggetto che intende eseguire interventi su aree private non intercluse al libero accesso o su fabbricati posti in fregio a spazi pubblici od aperti al pubblico, prima di dar corso ai lavori, deve recingere l'area o il fabbricato oggetto di intervento avendo riguardo alle disposizioni del presente regolamento e degli articoli 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada approvato con DPR n.495 del 16 dicembre 1992.

2. Quando la recinzione del cantiere comporti anche l'occupazione temporanea di suolo pubblico, il titolare deve preventivamente chiedere ed ottenere dall’Ufficio competente la relativa concessione, evidenziando nella richiesta l’eventuale interferenza con parcheggi, fermate autobus, passaggi pedonali accessibili e se necessario individuando idonei percorsi alternativi.

3. La recinzione deve essere rispondente ai requisiti di sicurezza, avere aspetto decoroso. Salvo diverso obbligo normativo, le porte ricavate nella recinzione non devono aprirsi verso l'esterno. Fanno eccezione esclusivamente i cantieri temporanei (di durata non superiore a 30 giorni) su strade aperte al pubblico transito, per i quali, di volta in volta, l'Ufficio competente prescriverà il tipo di recinzione da adottarsi in relazione al caso di specie, fermo re-stando la necessità di segnalare come sopra angoli e sporgenze.

4. I ponteggi e le recinzioni di cantiere, qualora prospettanti su spazi pubblici o aperti all'uso pubblico, devono essere progettati in modo da ridurre al minimo l’occlusione delle pubbliche visuali, e le modifiche al tracciato del flusso pedonale, garantendo uno spazio di percorrenza pedonale idoneo, protetto da sistemi e accorgimenti che garantiscano la percorribilità in sicurezza per tutti i cittadini.

5. I ponteggi e le recinzioni devono essere opportunamente evidenziati per tutta la loro altezza con bande a strisce bianche e rosse ed essere muniti di dispositivi rifrangenti e di segnali luminosi a luce rossa, che devono rimanere accesi nelle ore notturne ed in condizioni di in-sufficiente luminosità.

6. Nella strutturazione e organizzazione del cantiere devono essere adottati e posti in atto tutti gli accorgimenti che, in sede di esecuzione dei lavori, consentano di evitare, ovvero di limitare e contenere, la caduta e il propagarsi di schegge e materiali nonché la diffusione di polvere.

7. Le pavimentazioni degli spazi pubblici interessati da lavori o cantieri devono essere mantenute e ripristinate con gli stessi materiali di finitura evitando rappezzi e provvedendo, in caso di rottura suolo, ad un adeguato ripristino della pavimentazione esistente, conformemente alle modalità preventivamente definite dagli Uffici comunali. Non oltre 60 giorni dalla fine lavori lo spazio del cantiere e quello di influenza dovranno essere restituiti in condizioni decorose, senza tracce dei materiali di risulta e con pavimentazioni completamente ripristinate.

8. Non è consentito mantenere in opera ponteggi o recinzioni su suolo pubblico per tempi eccedenti la realizzazione delle opere. I ponteggi e le recinzioni non dovranno recare danno al verde arboreo e alto arbustivo non interessati dal progetto e ed eventualmente presenti nell’area di cantiere o nelle sue adiacenze.

9. Per i cantieri ubicati in ambiti urbani, in fase di rilascio del titolo edilizio possono essere prescritte finiture e materiali particolari per le recinzioni di cantiere.

10. Il Comune ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni e per affissioni di messaggi pubblicitari.

11. L'inosservanza alle disposizioni del presente articolo comporta l'irrogazione della sanzione da definirsi secondo le modalità previste dal successivo articolo 129, fatta salva l’applicazione di altre misure ripristinatorie e/o sanzionatorie previste da specifiche normative.

1. RITROVAMENTI DI POSSIBILE INTERESSE PUBBLICO (ART. 53 R.E.)

- I ritrovamenti di presumibile interesse paleontologico, archeologico, storico od artistico devono essere posti a disposizioni delle Autorità competenti, dandone immediata comunicazione al Comune entro 24 ore. I lavori devono restare nel frattempo sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l’obbligo di osservare le prescrizioni di cui all’articolo 90 del D.lgs. n.42/2004 e s.m. e i. e di ogni altra legge speciale vigente in materia.

1. DENUNCIA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE E RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA DI OPERE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, NORMALE E PRECOMPRESSO ED A STRUTTURA METALLICA

1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.

2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

3. Alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

4 Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.

6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;

b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia con-forme.

7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.

8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.

1. ULTIMAZIONE DEI LAVORI - AGIBILITA’ (ARTT. 36-38 R.E.)

ART. 36 - 1. Nel caso di parziale ultimazione dei lavori relativi a SCIA, valgono i medesimi disposti di cui al precedente articolo 35, commi 2, 3, 4, e 5 del presente Regolamento.

2. Entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, il titolare è tenuto a darne comunicazione allo SUE, per ciò avvalendosi del relativo modulo pubblicato sul sito internet del Comune, compilato nel rispetto delle note in esso riportate.

3. Entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori realizzati con CILA, il titolare è tenuto a presentare la relativa comunicazione allo SUE, avvalendosi del modulo unico reperibile sul sito internet del Comune, compilato nel rispetto delle note in esso riportate,

4. In caso di mancanza della comunicazione di ultimazione dei lavori si applica la sanzione da definirsi secondo le modalità previste dal successivo articolo 129.

ART. 38 - 1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici o di singole unità immobiliari e degli impianti in esso installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente in relazione alla relativa destinazione d’uso è attestata mediante segnalazione certificata, con le modalità di cui all’art.24 del DPR n.380/2001 e s.m.

2. I tipi di intervento oggetto di CILA, SCIA ovvero di permesso di costruire, per i quali è previsto l’obbligo di attestare la sussistenza dei requisiti di agibilità sono individuati dall’art.24, comma 2, del DPR n.380/2001 e s.m.

3. Per quanto disposto dall’art.24, comma 4, del DPR n.380/2001 e s.m., alle condizioni in esso stabilite, la segnalazione certificata per l’agibilità può riguardare anche singole parti dell’oggetto dell’intervento edilizio.

9) OBBLIGHI DEL DIRETTORE DEI LAVORI IN CASO DI OPERE NON ULTIMATE NEL PERIODO DI VALIDITA’ DELLA SEGNALAZIONE CERTIDICATA DI INIZIO ATTIVITA’

**- Qualora le opere non siano ultimate nel periodo di validità della segnalazione, la realizzazione dei lavori non ultimati è subordinata a nuova segnalazione corredata da relazione del direttore dei lavori che attesti i lavori già eseguiti nel rispetto degli elaborati a suo tempo presentati**.

10) OPERE IN ZONA DI PRG RESIDENZIALE DI TIPO “A”

**Qualora l’intervento a progetto rientri nella perimetrazione del PRG vigente in “Zona residenziale di TIPO A – REA” dovrà applicarsi, per le opere interne ed esterne, il “Codice dei Materiali” di cui all’art. 12 della “Disciplina Paesistica” allegata alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG.**

11) ALTRE

* La segnalazione certificata di inizio attività è fatta e valida sulla presunzione che i disegni allegati siano perfettamente eseguiti in scala e che le quote corrispondano a verità nonché nella presunzione che i lavori progettati siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi, della disciplina urbanistico-edilizia e paesistico-ambientale vigenti. In caso contrario è nulla e di nessun effetto. Sono, comunque, fatti salvi i diritti di terzi.
* Prima dell’inizio di lavori comportanti demolizione, rimozione, manutenzione di materiali contenenti amianto (coperture in eternit, rivestimenti di tubazioni e caldaie, ricoprimenti a spruzzo di soffitti e pareti, pannelli termo-isolanti, ecc.) l’Impresa esecutrice dei lavori deve notificare il relativo PIANO DI LAVORO all’Unità Operativa - Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro presso la ASL 4 “Chiavarese”, Via G.B. Ghio 9 - Chiavari. Il PIANO DI LAVORO dovrà essere redatto secondo le modalità e criteri organizzativi da concordare direttamente con la suddetta Unità Operativa**.**
* Al titolare della segnalazione certificata di inizio attività è fatto obbligo di riparare tutti i danni che dovesse arrecare alle strade comunali e loro pertinenze in dipendenza dell’attività edilizia e conseguenti al trasporto di materiali, attrezzature di cantiere, materiale di scavo. E’ facoltà del Comune di inibire il traffico ai mezzi che dovessero pregiudicare la conservazione della sede stradale, richiedendo, eventuale fidejussione a garanzia del puntuale ripristino.
* Prima dell’attivazione del cantiere sia ottenuta autorizzazione, se dovuta, da parte dell’Ufficio Ambiente Comunale, per “attività rumorosa temporanea” ai sensi dell’art. 6, comma 1 - lettera h), Legge 26.10.1995 n. 447e s.m.i..
* L’esecuzione dei lavori edili venga comunque effettuata in conformità alla vigente normativa in materia di isolamento acustico degli edifici (Legge n. 447/95, Legge Regionale n. 12/98 e s.m.i.)
* Prima dell’inizio dei lavori il titolare della segnalazione certificata di inizio attività è tenuto agli adempimenti di cui all’art. 93 T.U. dell’Edilizia (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzione in zone sismiche) secondo le modalità di cui al D.M. 14.9.2005 (Norme Tecniche per costruzioni).
* Il terreno derivante dagli scavi e/o il materiale di risulta derivante dalle demolizioni, e non strettamente necessario al reimpiego nel cantiere, deve essere immediatamente portato a pubblica discarica. Per mantenere in cantiere il quantitativo di materiale proveniente dagli scavi, nella quantità strettamente necessaria al suo riutilizzo, dovrà risultare dagli elaborati allegati alla presente Segnalazione Certificata di Inizio Attività la rispondenza alla normativa di cui all’art.186 – terre e rocce da scavo – c.3 del D.Lgs. 152/06, così come sostituito dall’art.2, c.23, del D.Lgs. 04/08e s.m.i.;
* Le ricevute dello smaltimento del materiale di risulta delle opere edili eseguite dovranno essere conservate presso il cantiere a cura del titolare del titolo abilitativo e/o dal direttore dei lavori.

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente del Settore

Geom. Pietro Vabai Servizi Tecnici Territoriali

 Dott.ssa Lorella Cella

Il Responsabile dell’Ufficio Il Responsabile del Procedimento

 Geom. Pietro Vabai Il Dirigente del Settore

 Servizi Tecnici Territoriali

 Dott.ssa Lorella Cella

//VP/mm